

INEFFICACE IL VINCOLO DI DESTINAZIONE PURO. COSI' E' (SE VI PARE)

di Avv. Luca Giacopuzzi

Studio Legale Giacopuzzi – Diritto d'Impresa

(www.studiogiacopuzzi.it)

Publicato su “Diritto 24” – IL SOLE 24 ORE

in data 23 luglio 2015

INTRODUZIONE - Per espressa indicazione di legge, è possibile destinare beni immobili o mobili registrati alla “realizzazione di interessi meritevoli di tutela”, con la conseguenza che, in tal caso, i predetti beni potranno essere aggrediti solo per debiti contratti per lo scopo di destinazione. Il dato letterale dell'art. 2645-ter c.c. è inequivoco e, perciò, sul punto non si possono registrare opinioni differenti. Ciò su cui si discute, invece, è se sia ammissibile, o meno, il vincolo di destinazione cd. “puro”, ossia istituito dal disponente su un bene del proprio patrimonio come negozio autonomo. Ha riaperto il dibattito il provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia che si commenta nel contributo che segue.

Un'altra battuta d'arresto per il vincolo di destinazione puro, che non passa il vaglio del Tribunale di Reggio Emilia.

La decisione (datata 10 marzo 2015) nella sua parte più significativa ha precisato che il negozio destinatorio previsto dall'art. 2645-ter c.c. in tanto è ammissibile in quanto sia collegato ad altro schema negoziale, dotato di causa propria.

Secondo il Giudice emiliano, infatti, la portata applicativa dell'art 2645-ter c.c. va limitata alle “sole ipotesi di destinazione traslativa collegata ad altra fattispecie negoziale tipica od atipica dotata di autonoma causa”. Ciò - si aggiunge - per non svuotare di contenuto l'art. 2740 c.c., secondo il quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Ritiene, infatti, il Giudice che “diversamente opinando verrebbe scardinato dalle fondamenta il sistema fondato sul principio, codificato dall’art. 2740 c.c., della responsabilità patrimoniale illimitata e del carattere eccezionale delle fattispecie limitative di tale responsabilità, atteso che, in forza di una semplice volontà unilaterale del debitore, una porzione o financo l’integralità del suo patrimonio sarebbero sottratti alla garanzia dei propri creditori”.

Le argomentazioni della decisione in commento, che pur muovono da un lodevole intento - ossia quello di dare un chiaro avvertimento a coloro che si avvalgono degli strumenti di *asset protection* per (tentare di) arrecare un danno alle ragioni dei propri creditori¹ - da un punto di vista strettamente giuridico non convincono.

In base alla ricostruzione normativa operata dal Tribunale emiliano, il vincolo di cui all’art. 2645-*ter* c.c. non potrebbe essere autodestinato da un soggetto su un cespite facente parte del proprio patrimonio; per “reggere”, il vincolo di destinazione dovrebbe necessariamente “agganciarsi” ad altra fattispecie negoziale dotata di autonoma causa. Il che, a ben vedere, è una forzatura, in quanto la lettera dell’art. 2645-*ter* c.c. nulla prevede in tal senso.

Nell’art. 2645-*ter* c.c., infatti, non vi è alcuna traccia di questo preteso carattere “ancillare” del vincolo rispetto ad un altro negozio giuridico, limitandosi il predetto articolo a richiedere che il vincolo sia costituito in presenza di “interessi meritevoli di tutela”.

Ove detti interessi ricorrano, ciò basta al fine di rendere opponibile a terzi il vincolo di destinazione.

Non pare decisivo sostenere il contrario argomentando che il negozio di cui all’art. 2645-*ter* c.c. “nella sua sostanza è solo dichiarato più che disciplinato” (così il Tribunale di Trieste: ufficio Giudice Tavolare, decreto del 22.04.15). Né fondare il rifiuto della figura negoziale in parola a motivo del “posizionamento dell’articolo tra le norme sulla prescrizione” (allo scopo, poi, di riconoscere nella norma solo l’indicazione di un nuovo effetto giudiziale, che presuppone tuttavia il necessario vincolo di schemi negoziali, tipici o atipici).

Sul punto, anzi, vale ricordare un interessante *obiter* della Suprema Corte che (se ben interpretato) conduce ad opposte considerazioni.

¹ Ciò in quanto i beni immobili oggetto di vincolo possono essere esecutivamente aggrediti solo per debiti contratti per lo scopo di destinazione.

Il riferimento è a Cass., sez. 6T, sent. n.3735 del 2015 che, analizzando un *trust* interno, ha affermato che l'atto di destinazione "sebbene sia precipuamente volto a disciplinare la pubblicità dell'effetto destinatorio e gli effetti (...) da questa derivanti, finisce col delineare un atto con effetto tipico, reale, perché inerente alla qualità del bene che ne è oggetto, sia pure con contenuto atipico (...), assurgendo per questo verso a norma sulla fattispecie". In altri termini, se gli interessi sottesi all'istituzione del vincolo (peraltro da esplicitarsi partitamente nell'atto di costituzione) non sono meritevoli di tutela², il vincolo deve cedere alle ragioni dei creditori: sul punto *nulla quaestio*. Ma laddove detti interessi sussistano, la "tenuta" del vincolo non può essere esclusa in base a presupposti che la norma di legge non richiede.

² La relativa indagine deve essere rigorosa. Ed invero, in ragione del fatto che il vincolo di destinazione possiede (per sua natura) delle "potenzialità lesive" nei confronti dei creditori, per affermarne la legittimità non basta la liceità dello scopo perseguito, ma è necessario un *quid pluris*: la comparazione degli interessi in gioco e, in particolare, la prevalenza dell'interesse realizzato in forza del vincolo rispetto all'interesse sacrificato dei creditori. Ciò a dire, anche, che in atto andrebbero ben evidenziate le ragioni che hanno indotto le parti ad optare per il vincolo in esame, esplicitando i motivi per i quali la separazione patrimoniale costituisce, nel caso specifico, lo strumento di tutela più indicato tra i vari in astratto possibili.